

[196882]

**Anno 2024**

*Sezione generale - Parte prima*

**DELIBERAZIONI**

**Provincia autonoma di Trento**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 30 agosto 2024, n. 1318

Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

*Continua >>>*

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg. delib. n. 1318

Prot. n.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****OGGETTO:**

Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

Il giorno **30 Agosto 2024** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE****MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**ASSESSORE****ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
SIMONE MARCHIORI  
MARIO TONINA  
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE****FRANCESCA GEROSA  
ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE****NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (L.P. 23 maggio 2007 n. 11) si occupa di disciplinare diversi aspetti connessi alla stabilità, salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano, al sistema delle aree protette provinciali, nonché alla gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane.

Per le violazioni delle disposizioni della medesima legge provinciale che impongono limiti, obblighi e divieti, il capo II del titolo XI disciplina le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, l'articolo 113, comma 1, dispone che *"La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni 5 anni (...). All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo"*.

La legge provinciale individua anche i seguenti criteri per l'aggiornamento:

- che esso sia commisurato all'intera variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti;
- che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

In seguito all'entrata in vigore della L.P. n. 11 del 2007, un primo aggiornamento delle sanzioni è stato effettuato nel 2013, con deliberazione n. 340 del 1 marzo 2013 modificata con deliberazione n. 1518 del 26 luglio 2013, il secondo aggiornamento è stato effettuato nel 2019 con delibera nr. 214 del 15 Febbraio 2019.

Essendo quindi trascorsi cinque anni dall'ultimo aggiornamento, è necessario procedere con un nuovo aggiornamento, per la definizione del quale si è proceduto ad acquisire dall'Istituto di statistica provinciale (ISPAT) la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel periodo compreso tra agosto 2018 e agosto 2023, che è risultata pari al 15,70%.

Alla luce della suddetta variazione è stata predisposta la tabella A allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta i nuovi importi delle sanzioni amministrative disposte dal capo II del titolo XI della L.P. n. 11 del 2007.

Si dà atto per altro che non si procede all'aggiornamento della sanzione prevista dal terzo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 della L.P. 11/07, così come introdotto dall'articolo 46 della L.P. 10/22, in quanto non sono decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore avvenuta il 9 agosto 2022.

Tutto quanto sopra premesso:

preso atto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata da ISPAT e dei nuovi importi delle sanzioni così come riportati nella tabella A allegata;

considerato che ai sensi dell'art. 113, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2007 occorre procedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, termine ordinatorio ad oggi superato;

ritenuto comunque di procedere al suddetto aggiornamento al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni amministrative sopra richiamate uniformemente sull'intero territorio provinciale;

atteso che, in virtù del principio generale di legalità statuito dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una norma che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e che, pertanto, la data di decorrenza indicata nel comma 1 dell'articolo 113 citato al 1° gennaio dell'anno successivo, quale termine da cui far partire i nuovi importi delle sanzioni amministrative, dovrà essere più opportunamente posticipata al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige;

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), ed in particolare il capo II del titolo XI;
- visto l'art. 1 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale);
- vista la nota dell'ISPAT dd. 09/01/2024, prot. n. 13857;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di procedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal capo II del titolo XI della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 113, comma 1, della medesima legge provinciale, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISPAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti rapportata al periodo compreso tra agosto 2018 e agosto 2023, che risulta essere pari al 15,70%;
- 2) di fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al capo II del titolo XI della Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, così come riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si approva;
- 3) di stabilire che i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente punto 2) trovano applicazione dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**ALLEGATO A**

| <b>Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi - Art 107</b> |                            |                             |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Disposizione</b>   | <b>Minimo edittale (€)</b> | <b>Massimo edittale (€)</b> |
| Comma 1 lettera a   | 66,00                      | 397,00                      |
| Comma 1 lettera b   | 133,00                     | 794,00                      |
| Comma 1 lettera c   | 199,00                     | 1191,00                     |
| Comma 1 lettera d   | 27,00                      | 159,00                      |

| <b>Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore - Art 108</b> |                            |                             |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Disposizione</b>   | <b>Minimo edittale (€)</b> | <b>Massimo edittale (€)</b> |
| Comma 1 lettera a   | 7,00                       | 66,00                       |
| Comma 1 lettera b   | 13,00                      | 133,00                      |
| Comma 1 lettera c   | 27,00                      | 159,00                      |
| Comma 1 lettera d   | 34,00                      | 199,00                      |
| Comma 1 lettera e   | 41,00                      | 238,00                      |
| Comma 2 lettera a   | 34,00                      | 199,00                      |
| Comma 2 lettera b   | 41,00                      | 238,00                      |
| Comma 2 lettera c   | 41,00                      | 238,00                      |

| <b>Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi - Art 109</b> |                            |                             |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Disposizione</b>  | <b>Minimo edittale (€)</b> | <b>Massimo edittale (€)</b> |
| Comma 1 lettera a  | 27,00                      | 159,00                      |
| Comma 1 lettera b  | 34,00                      | 199,00                      |
| Comma 1 lettera c  | 41,00                      | 238,00                      |
| Comma 1 lettera d  | 13,00                      | 80,00                       |
| Comma 1 lettera e  | 13,00                      | 80,00                       |
| Comma 1 lettera f  | 41,00                      | 238,00                      |

| <b>Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi - Art 110</b> |                            |                             |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Disposizione</b>   | <b>Minimo edittale (€)</b> | <b>Massimo edittale (€)</b> |
| Comma 1 lettera a   | 133,00                     | 794,00                      |
| Comma 1 lettera b   | 133,00                     | 794,00                      |
| Comma 1 lettera c   | 66,00                      | 199,00                      |
| Comma 1 lettera d   | 133,00                     | 794,00                      |
| Comma 1 lettera e   | 133,00                     | 794,00                      |
| Comma 1 lettera f   | 66,00                      | 199,00                      |
| Comma 1 lettera g   | 66,00                      | 199,00                      |
| Comma 1 lettera h   | 66,00                      | 199,00                      |

| <b>Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli - Art 111</b> |                            |                             |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Disposizione</b>  | <b>Minimo edittale (€)</b> | <b>Massimo edittale (€)</b> |
| Comma 1 lettera a- primo periodo   | 7,00                       | 41,00                       |
| Comma 1 lettera a- secondo periodo   | 199,00                     | 1191,00                     |
| Comma 1 lettera b – primo periodo  | 75 – importo invariato     | 750 – importo invariato     |
| Comma 1 lettera b – secondo periodo  | 165,00                     | 1655,00                     |
| Comma 1 lettera b – terzo periodo  | 199,00                     | 1191,00                     |
| Comma 1 lettera c  | 199,00                     | 1191,00                     |
| Comma 1 lettera d  | omissis                    | omissis                     |
| Comma 1 lettera e  | 13,00                      | 80,00                       |
| Comma 1 lettera f  | valore                     | quadruplo del valore        |
| Comma 1 lettera g  | metà del valore            | doppio del valore           |
| Comma 1 lettera h  | 66,00                      | 662,00                      |
| Comma 1 lettera i  | 66,00                      | 662,00                      |
| Comma 1 lettera i bis  | 133,00                     | 1324,00                     |
| Comma 1 lettera j  | 66,00                      | 199,00                      |

| <b>Sanzioni in materia di aree protette - Art 112</b> |                            |                             |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Disposizione</b>                                   | <b>Minimo edittale (€)</b> | <b>Massimo edittale (€)</b> |
| Comma 1   | 66,00                      | 397,00                      |
| Comma 1 bis lettera a                                 | 66,00                      | 662,00                      |
| Comma 1 bis lettera b                                 | 133,00                     | 1324,00                     |
| Comma 2   | 331,00                     | 3309,00                     |

| <b>Pianta di alto fusto - Classe diametrica (cm) – valore (€)</b> |               |                           |                           |                           |                  | <b>Ceppaia – valore (€)</b> |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
|   | <b>≤ 17,5</b> | <b>&gt; 17,5 e ≤ 27,5</b> | <b>&gt; 27,5 e ≤ 47,5</b> | <b>&gt; 47,5 e ≤ 67,5</b> | <b>&gt; 67,5</b> |                             |
| Abeti   | 7,00          | 27,00                     | 93,00                     | 212,00                    | 371,00           |                             |
| Larice  | 7,00          | 20,00                     | 66,00                     | 171,00                    | 292,00           |                             |
| Pino cembro   | 7,00          | 27,00                     | 80,00                     | 185,00                    | 331,00           |                             |
| Altre conifere  | 3,00          | 13,00                     | 46,00                     | 119,00                    | 146,00           |                             |
| Faggio  | 2,00          | 13,00                     | 53,00                     | 133,00                    | 238,00           | 10,00                       |
| Altre latifoglie  | 2,00          | 13,00                     | 53,00                     | 133,00                    | 238,00           | 8,00                        |